



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale n° 173 del 08/04/2021**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 673/03/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su Ricorso n. 859/2019 R.G.R. – Società Tidona Prefabbricati s.r.l. c/Comune di Ragusa.**

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione

### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;

**CHE** con atto regolarmente notificato in data 05.02.2019, la società Tidona Prefabbricati s.r.l. proponeva ricorso, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento in rettifica n. L01640xxTE/2018 notificato in data 10.12.2018, con il quale veniva richiesta la somma di euro 7.707,00 a titolo di TARES anno 2013, oltre accessori; il giudizio veniva iscritto al n. 859/2019 R.G.R.;

**CHE** con sentenza n. 673/03/2020, depositata in data 05.11.2020, e notificata in forma esecutiva in data 13.11.2020, la Commissione Tributaria Provinciale adita, dichiarava estinto il giudizio per cessazione materia del contendere, e condannava il Comune di Ragusa al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi €. 960,00 di cui euro 60,00 per spese vive, oltre accessori;

**CHE** con nota prot. n. 134006 del 07.12.2020, l'avv. Giuseppa Micieli, difensore della ricorrente nel giudizio definito con la sentenza *de qua* nei confronti del Comune di Ragusa, ha trasmesso le coordinate bancarie della Sua assistita ove effettuare il pagamento;

**CHE** con deliberazione n.27 del il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n.

267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

**CONSIDERATO** che in data 02.02.2021 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale la proposta n. 12, per il riconoscimento del Consiglio Comunale della legittimità dei debiti fuori bilancio, relativo a sentenze esecutive e parcelle per prestazioni professionali, notificate al 31.12.2020, con allegato elenco descrittivo;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.03.2021, pubblicata in data 15.03.2021 e resa esecutiva in data 25.03.2021, *"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 – Settore 1° Avvocatura Comunale "*;

**CHE** per quanto sopra occorre provvedere alla liquidazione della superiore somma, per evitare che possano gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzioni e pertanto danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**TUTTO CIO' PREMESSO**, occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 673/02/2020 nel giudizio n. 859/2019 R.G., la complessiva somma di €. **1.373,21** e così distinta: euro 900,00 spese di giudizio, euro 135,00 spese generali, euro 41,40 c.p.a., euro 236,81 IVA, euro 60,00 contributo unificato;

**ACCERTATA** la disponibilità dei fondi al cap. 1230 "spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000";

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

## **DETERMINA**

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) imputare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 673/02/2020 nel giudizio n. 859/2019 R.G., la complessiva somma di €. **1.373,21** e così distinta: euro 900,00 spese di giudizio, euro 135,00 spese generali, euro 41,40 c.p.a., euro 236,81 IVA, euro 60,00 contributo unificato, al cap. 1230 "spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori", imp. 478, Bilancio 2021, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, scadenza impegno 31 dicembre 2021;

- 2) liquidare la somma di **€. 1.373,21** in favore della società Tidona Prefabbricati s.r.l. con accreditalento sul c.c. bancario alla stessa intestato, in allegato;
- 3) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 4) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 08/04/2021

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*